



COMUNE DI CENTALLO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
(seduta del 15/06/2020)

N. 72

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO (ART. 12, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165).

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore 12:45 nella sala delle adunanze,

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nella persona dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
CHIAVASSA Giuseppe	SINDACO	X	
PANERO Antonio	VICE SINDACO	X	
MATTALIA Guido	ASSESSORE	X	
BARBERO Erica	ASSESSORE	X	
MIGLIORE Maura	ASSESSORE	X	
	Totale Presenti:	5	
	Totale Assenti:		0

Assume la presidenza della seduta CHIAVASSA Giuseppe – Sindaco, con l'assistenza di ROSSI Dott.ssa Fulvia – SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente riconosciuta la validità della seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 72 DEL 15/06/2020

AD OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO (ART. 12, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165).

LA GIUNTA COMUNALE

Viste in particolare le disposizioni che di seguito si riportano:

a) D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Articolo 12 - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Articolo 63 - Controversie relative ai rapporti di lavoro.

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. *Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.*

b) Codice di procedura civile

Articolo 417-bis - Difesa delle pubbliche amministrazioni.

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.

Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

c) **CCNQ 24 luglio 2003** recante:

“CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DI RINNOVO DEL CCNQ SU ARBITRATO E CONCILIAZIONE STIPULATO IL 23 GENNAIO 2001”.

Considerato che tra le possibilità offerte della vigente normativa, come da puntuale analisi contenuta nella proposta del Responsabile del servizio, si ritiene che questo Comune possa opportunamente costituire l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, attribuendone le competenze al servizio personale e affidando al medesimo la possibilità di stare in giudizio, limitatamente al giudizio di primo grado, per la difesa e la tutela di diritti, ragioni e interessi di questa amministrazione;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visto il codice di procedura civile;

Visto il CCNQ 24 luglio 2003;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai

sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio – ROSSI Dott.ssa Fulvia: FAVOREVOLE;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è costituito un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie, attribuendone le competenze al Servizio personale;
- 2) allo stesso ufficio sono attribuiti autonomi poteri decisionali sia nel corso dell'attività conciliativa preliminare al giudizio, che, a seguito di attribuzione di specifico mandato a difendere, nel caso di giudizio di primo grado. In tal caso apposite direttive a valenza generale, che esulano dagli aspetti meramente tecnici o procedurali connessi alla difesa dell'amministrazione, circa i criteri da seguire durante lo svolgimento sia del mandato a conciliare che del mandato a difendere, saranno dati dall'amministrazione nell'ambito dei propri poteri di indirizzo.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Verbale fatto e sottoscritto in esecuzione all'Art. n.23 del Nuovo Statuto Comunale /2003

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHIAVASSA Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
ROSSI Dott.ssa Fulvia